



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

Berna, 27 ottobre 2011

Embargo: 3.11.2011 12h00

E-6220/2006 / Sentenza del 27 ottobre 2011

Analisi della situazione in Sri Lanka: situazione dal profilo della sicurezza, gruppi di persone particolarmente minacciate. Esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka. Evoluzione della situazione e cambiamento della prassi di esecuzione dell'allontanamento dall'ultima sentenza pubblicata del Tribunale amministrativo federale DTAF 2008/2 del 14 febbraio 2008 (situazione a settembre 2011).

La sentenza aggiorna l'analisi della situazione in Sri Lanka, effettuata l'ultima volta nel febbraio 2008 (DTAF 2008/2), e tratta aspetti inerenti sia alla qualità di rifugiato sia all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In merito a quest'ultimo punto, cambia la prassi rispetto alla sentenza DTAF 2008/2:

La qualità di rifugiato

Dalla fine del conflitto militare tra l'esercito sri-lankese e le LTTE nel maggio 2009, la situazione in Sri Lanka è divenuta considerevolmente più sicura e stabile. Le LTTE sono state annientate militarmente e hanno quindi cessato gli atti di persecuzione. È invece peggiorata la situazione relativa ai diritti dell'uomo: particolarmente toccata è, soprattutto, la libertà di espressione e di stampa. Qualsiasi oppositore politico è considerato dal governo un nemico dello Stato e deve aspettarsi di essere perseguitato (consid. 6 e 7).

Rischiano la persecuzione soprattutto le persone che appartengono a talune categorie descritte nella sentenza. Si tratta, segnatamente, oltre alle persone sospettate di opposizione politica (consid. 8.1), di giornalisti e di rappresentanti dei media, di attivisti dei diritti dell'uomo e di rappresentanti di ONG critici nei confronti del regime (consid. 8.2) o di persone che sono state vittime e testimoni di gravi violazioni dei diritti dell'uomo o che procedono per via giudiziaria in merito (consid. 8.3). Sono seriamente minacciate anche le persone che ritornano dalla Svizzera e che sono accusate di avere avuto stretti contatti con le LTTE (consid. 8.4 e 8.5).

L'esecuzione dell'allontanamento

Visto il miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza, occorre adeguare la prassi in merito all'esecuzione dell'allontanamento verso il Nord e l'Est dello Sri Lanka, così come definita nella sentenza DTAF 2008/2. L'attuale sentenza conferma il cambiamento di prassi che l'UFM ha introdotto il 1° marzo 2011, secondo cui un ritorno dei richiedenti l'asilo allontanati è ora sostanzialmente esigibile anche verso il Nord – ad eccezione della regione di Vanni – e l'Est dello Sri Lanka (consid. 11 – 13).

Il Tribunale amministrativo federale definisce la nuova prassi di esecuzione dell'allontanamento come segue:

- l'esecuzione dell'allontanamento verso l'intera regione della provincia dell'Est è di principio esigibile (consid. 13.1);
- l'esecuzione dell'allontanamento è in linea di massima parimenti esigibile verso la provincia del Nord, ad eccezione della regione di Vanni. Si impongono in questo caso una valutazione approfondita dei criteri di esigibilità individuali e la presa in considerazione del tempo trascorso. Per le persone che hanno soggiornato per l'ultima volta nella provincia del Nord molto tempo addietro occorre esaminare l'attuale situazione di vita e di alloggio nonché la presenza di fattori favorevoli (esistenza di una solida rete di relazioni, garanzia del minimo vitale e della situazione abitativa) (consid. 13.2.1);
- concorde con l'UFM, non è invece esigibile, come già in passato, l'esecuzione dell'allontanamento verso la regione di Vanni, che all'inizio del 2008 era ancora controllata dalle LTTE e che, fino alla loro sconfitta, è stata teatro di atti di guerra. Per le persone provenienti da questa regione occorre esaminare la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna, in un'altra parte dello Sri Lanka (consid. 13.2.2);
- per le persone provenienti da altre regioni dello Sri Lanka e che vi ritornano, l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza nei procedimenti promossi mediante azione. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale federale amministrativo non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale di Losanna e Lucerna. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a Berna e Zollikofen e dal 2012 a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. È il più grande tribunale in Svizzera con 70 giudici e 300 collaboratori.

Per maggiori informazioni

Joanne Siegenthaler, sostituta responsabile della comunicazione, Schwarztorstrasse 59, casella postale, 3000 Berna, tel. 058 705 29 16, cellulare 079 335 76 38, joanne.siegenthaler@bvger.admin.ch.